

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Variazione nella composizione del Comitato .....	10
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019. 1260 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	10
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	14
Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008. 1261 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	11
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	15
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione .....	12
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. 1342 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione</i> ) .....	12
ALLEGATO 3 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	16

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Giovedì 28 settembre 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Variazione nella composizione del Comitato.**

Luca SBARDELLA, *presidente*, comunica che, per il Gruppo Forza Italia – PPE, la deputata Deborah Bergamini cessa di far parte del Comitato e che, per il medesimo gruppo, entra a farne parte il deputato Paolo Barelli.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019.**

**1260 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA (FDI), *presidente e relatore*, avverte che il Comitato è chiamato ad esprimere nella seduta odierna il parere alla III Commissione sul disegno di legge C. 1260, già approvato dal Senato, che con-

sta di 4 articoli e ratifica l'accordo di assistenza giudiziaria in materia penale concluso con la Repubblica d'Armenia, finalizzato a rendere più efficace il contrasto alla criminalità nel settore giudiziario penale. In qualità di relatore, ricorda che attualmente in tale ambito i rapporti tra Italia e Armenia sono regolati dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e che l'Accordo è volto a definire norme che integrano le disposizioni della Convenzione, per rispondere all'esigenza di regolamentare specifiche forme di assistenza giudiziaria; come espressamente previsto nel Preambolo dell'Accordo, per quanto non diversamente disposto, sono destinate a trovare applicazione le norme della citata Convenzione europea.

Evidenzia, in particolare, che l'accordo oggetto di ratifica, concluso a Roma nel novembre 2019, individua specifiche forme di assistenza giudiziaria, tra le quali anche l'esecuzione di congelamenti, sequestri e confische di beni che costituiscano proventi di reati, coerentemente al sempre maggior rilievo che, nella lotta alla criminalità, assumono le misure che colpiscono i patrimoni di provenienza illecita. L'accordo velocizza inoltre le procedure di cooperazione, prevedendo che le competenti autorità giudiziarie possano comunicare e trasmettersi richieste di assistenza direttamente tra loro, con il solo obbligo di inviare copia delle richieste alle Autorità Centrali individuate dalla Convenzione europea. Vengono inoltre disciplinati la comparizione mediante videoconferenza – che è prevista per l'audizione di testimoni e periti nonché per l'interrogatorio di persone indagate o sottoposte a procedimento penale e può essere utilizzata anche per l'assunzione di altre prove – e gli accertamenti bancari e finanziari, per i quali le Parti sono tenute a prestarsi la più ampia assistenza, senza poterla rifiutare per motivi di segreto bancario.

Passando ad esaminare il disegno di legge di ratifica, evidenzia che gli articoli 1 e 2 dispongono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 riguarda le disposizioni finanziarie e quan-

tifica gli oneri per l'attuazione dell'accordo in circa 70 mila euro annui; l'articolo 4, infine, dispone come di consueto l'entrata in vigore della legge di ratifica il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che il disegno di legge è riconducibile alla materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008.**

**1261 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il Comitato è chiamato ad esprimere nella seduta odierna il parere alla III Commissione sul disegno di legge C. 1261, già approvato dal Senato, e volto a consentire all'Italia di aderire al Protocollo addizionale alla Convenzione del 19 maggio 1956 che disciplina vari aspetti di diritto civile relativi al trasporto internazionale di merci su strada, ratificata dal nostro Paese nel 1960. Evidenzia in particolare che il Protocollo addizionale, composto da 16 articoli, non modifica le disposizioni sostanziali della Convenzione ma fornisce un quadro giuridico supplementare per la digitalizzazione delle lettere di vettura, integrando la Convenzione, nell'ottica di un progressivo superamento dei documenti cartacei. Il Protocollo disciplina le condizioni

per la compilazione della lettera di vettura elettronica, ne elenca le modalità di autenticazione e individua i documenti che completano la lettera di vettura elettronica.

Richiamando la relazione illustrativa dell'originario disegno di legge presentato al Senato, fa presente che l'adesione dell'Italia al Protocollo è, tra l'altro, condizione essenziale per raggiungere l'obiettivo della semplificazione delle procedure logistiche e della digitalizzazione dei documenti, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Passando a descrivere il contenuto del disegno di legge, evidenzia che esso si compone di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 prevedono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione; l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva in primo luogo che per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite il disegno di legge s'inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 28 settembre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.*

**La seduta comincia alle 14.**

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che, per il Gruppo Forza Italia – PPE, la

deputata Deborah Bergamini cessa di far parte della Commissione e che, per il medesimo gruppo, entra a farne parte il deputato Paolo Barelli.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.**

**1342 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 settembre 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che la Commissione ha esaminato le parti di sua competenza del disegno di legge di delegazione europea, assegnato in sede referente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, e che deve concludere tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea. Ricorda altresì che nella giornata di giovedì 21 settembre scorso è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative per le parti di competenza della Commissione Affari costituzionali: avverte che non è pervenuto nessun emendamento.

Elisabetta GARDINI (FDI), *relatrice*, formula una proposta di relazione favorevole, con una osservazione (*vedi allegato 3*) inerente ai criteri di delega per quanto riguarda il regime sanzionatorio applicabile in relazione all'attuazione di decreti legislativi di recepimento delle direttive europee indicate dagli articoli 3 e 4, con particolare riferimento ai limiti minimi e massimi sia per le sanzioni penali sia per le sanzioni amministrative.

Alfonso COLUCCI (M5S) dichiara di apprezzare l'osservazione proposta dalla relatrice, rammentando che, come già richiamato nella premessa della sua proposta di

relazione, la legge n. 234 del 2012 impone che le sanzioni penali ed amministrative siano proporzionate all'entità dell'illecito e che siano predeterminati i relativi limiti minimi e massimi. Ritenendo quindi che il provvedimento sia carente rispetto a tale profilo, auspica che l'osservazione avanzata dalla relatrice determini una modifica del testo.

La Commissione approva la proposta di relazione formulata dalla relatrice. Nomina inoltre la deputata Gardini quale relatrice, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, presso la XIV Commissione sul disegno di legge C. 1342, per le parti di competenza della I Commissione.

**La seduta termina alle 14.05.**

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019. C. 1260 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1260, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019 »;

rilevato che:

l'Accordo rientra tra gli strumenti volti a migliorare i rapporti di cooperazione dell'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, per rendere più efficace il contrasto alla criminalità nel settore giudiziario penale;

l'Accordo integra le disposizioni della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, regolamentando specifiche forme di assi-

stenza giudiziaria e rendendo più rapide le procedure di cooperazione attraverso la possibilità di comunicazione diretta tra le autorità giudiziarie competenti;

il disegno di legge prevede l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione dell'Accordo, le relative disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore;

ritenuto che:

*per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

il disegno di legge si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008. C. 1261 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1261, approvato dal Senato, recante « Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008 »;

rilevato che:

il Protocollo oggetto del disegno di legge di ratifica integra il contenuto della Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), che l'Italia ha ratificato nel 1960;

in particolare, il protocollo, senza modificare le disposizioni sostanziali della Convenzione fornisce un quadro giuridico supplementare per la digitalizzazione delle lettere di vettura, nell'ottica di un progressivo superamento dei documenti cartacei;

l'adesione dell'Italia al Protocollo è tra l'altro condizione per raggiungere l'obiettivo della semplificazione delle procedure logistiche e della digitalizzazione dei documenti, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

il disegno di legge prevede l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione del Protocollo, le relative disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore;

ritenuto che:

*per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

il disegno di legge si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.**

**RELAZIONE APPROVATA**

La Commissione Affari costituzionali,

esaminato il disegno di legge C. 1342, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023;

rilevato che:

il disegno di legge in esame consta di 13 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 10 direttive europee inserite nell'allegato A, prevedendo principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 7 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 4 regolamenti europei;

l'articolo 3 conferisce una delega al Governo per il recepimento della direttiva UE 2022/2555 del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (cosiddetta « direttiva NIS 2 »), l'articolo 4 delega il Governo al recepimento della direttiva UE 2022/2557 del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e l'articolo 13 delega il Governo ad adeguare il quadro normativo nazionale al regolamento UE 2022/868 relativo alla *governance* europea dei dati;

constatato che:

l'articolo 3, comma 1, lettera *l*), numero 1) e l'articolo 4, comma 1, lettera *h*), delegano il Governo a prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti rispettivamente dalle direttive UE 2022/2555 e 2022/2557, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24

dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689;

l'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012 indica il regime sanzionatorio applicabile in relazione all'attuazione di decreti legislativi di recepimento delle direttive europee, indicando, in particolare, i limiti minimi e massimi sia per le sanzioni penali sia per le sanzioni amministrative;

la Corte costituzionale, con la sentenza del 14 luglio 2022, n. 175, in linea con la giurisprudenza costituzionale consolidata, ha ribadito che « se per un verso, in generale, la delega legislativa comporta una discrezionalità del legislatore delegato, più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei principi e criteri direttivi determinati nella legge delega, tenendo anche conto della sua ratio e della finalità da quest'ultima perseguita (*ex plurimis*, sentenze n. 142 del 2020, n. 96 del 2020 e n. 10 del 2018); per l'altro, in particolare, il legislatore delegante deve adottare, nella materia penale, criteri direttivi e principi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti (sentenze n. 49 del 1999 e n. 53 del 1997, ordinanza n. 134 del 2003); infatti, nella materia penale è più elevato il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge delega; ciò perché il controllo del rispetto, da parte del Governo, dei principi e criteri direttivi, è anche strumento di garanzia della riserva di legge e del rispetto del principio di stretta legalità,

spettando al Parlamento l'individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili (sentenze n. 174 del 2021, n. 127 del 2017 e n. 5 del 2014) »;

andrebbe valutata l'opportunità dei richiamati criteri di delega di cui alla lettera *l*), n. 1 del comma 1 dell'articolo 3 e alla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 4;

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

*con la seguente osservazione:*

si valuti l'opportunità del criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *l*), n. 1 e alla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 4 alla luce delle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012.